



## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### LXXXVI SESSIONE ORDINARIA

#### Deliberazione n. 428 del 6 dicembre 2004

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE - "Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche".

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		✓	30 - Zaffini Francesco	✓	

**PRESIDENTE:** Mauro TIPPOLOTTI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Marco FASOLO - Ada SPADONI URBANI

**ESTENSORE:** Seriana MARIANI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 428 DEL 6 DICEMBRE 2004

**LEGGE REGIONALE** - "Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti, Bonaduce e Tippolotti, concernente: "Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 3603/2003 del 30.12.2003 e trasmessa alla III Commissione Consiliare permanente in data 09.01.2004 (ATTO N. 1969);

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta dell'11 novembre 2004, e la relazione della medesima illustrata oralmente dal Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 1969/BIS);

VISTO il parere favorevole per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, espresso dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 21 aprile 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n. 314 "Piano sanitario regionale 2003/2005";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004";

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 16 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche" composta di n. 8 articoli nel testo che segue:

#### Art. 1

##### *(Finalità)*

1. La Regione, in riferimento agli obiettivi e alle attività per la sicurezza alimentare previsti dal piano sanitario regionale, interviene a favore dei soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche con il coinvolgimento degli operatori delle mense ospedaliere, scolastiche ed aziendali, per incentivare la preparazione e la somministrazione di pasti dietetici senza glutine.

#### Art. 2


##### *(Corsi di formazione per operatori pubblici)*

1. La Regione tramite le Unità Sanitarie Locali (USL) organizza e finanzia appositi corsi per la formazione e l'aggiornamento periodico di personale specializzato, addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e aziendali perché garantiscano la preparazione e la conservazione in locali specifici nonché la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti di cui all'articolo 1.

#### Art. 3

##### *(Corsi di formazione per operatori privati)*

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 2 sono rivolti anche ad operatori privati della ristorazione che si impegnino a somministrare pasti con alimenti privi di glutine ai soggetti affetti dalle sindromi di cui all'articolo 1.



#### Art. 4

##### *(Finanziamenti agli operatori)*

1. La Giunta regionale concede agli operatori della ristorazione, pubblici e privati, contributi per:
  - a) l'acquisto di appositi utensili e attrezzature di cucina;
  - b) la realizzazione di opere di ristrutturazione semplice dei locali di cucina allo scopo di evitare la contaminazione dal glutine.

#### Art. 5

##### *(Procedura per il finanziamento)*

1. Le strutture pubbliche e gli operatori privati della ristorazione che intendano somministrare pasti senza glutine ai soggetti di cui all'articolo 1 dovranno presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, specifica istanza di ammissione rivolta alla Giunta regionale per la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 3 e per l'ottenimento di un contributo sulle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4.
2. La specializzazione degli operatori della ristorazione nelle strutture pubbliche, titolari delle strutture e/o dipendenti, sarà attestata mediante certificato di partecipazione ai corsi di formazione rilasciato dalla competente USL di riferimento.
3. La Giunta regionale, con le modalità stabilite da norme regolamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, eroga contributi a fondo perduto fino ad un massimo del sessanta per cento delle spese sostenute e debitamente documentate da fatture aventi data non antecedente trenta giorni quella di istanza di ammissione presentata alla Giunta. Le stesse dovranno essere quietanzate e saldate a mezzo bonifico bancario.
4. I responsabili e/o titolari dei locali di ristorazione dovranno comunicare alla stessa USL di riferimento eventuali cambiamenti del personale specializzato addetto alla preparazione dei pasti di cui al comma 1, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalle modifiche stesse, pena la perdita dei requisiti e la restituzione dei contributi ottenuti.



**Art. 6**

*(Elenco regionale)*

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle mense collettive pubbliche e private e degli esercizi pubblici che hanno aderito all'iniziativa e ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale, inserendo nuovi aderenti e depennando gli esercenti che hanno perso i requisiti indispensabili alla permanenza nell'elenco.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicizzato a cura dell'Agenzia di Promozione Turistica e dei Sistemi Turistici Locali anche nell'ambito di progetti di promozione del turismo sociale.

**Art. 7**

*(Vigilanza e controllo)*

1. La vigilanza e il controllo delle strutture e delle mense collettive e dei pubblici esercizi interessati è effettuato dalla competente struttura della USL che potrà avvalersi della collaborazione di personale medico specializzato designato dalla sezione regionale della Associazione Italiana Celiachia (AIC).

**Art. 8**

*(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 20.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.010 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Prevenzione sui luoghi del lavoro, qualità dell'ambiente e degli alimenti" (cap. 2177).
2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11 si fa fronte a partire dall'esercizio 2005 con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale con imputazione alla unità previsionale di base 12.2.005 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione "Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche; sicurezza alimentare; lotta al randagismo" (cap. 7305).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata



“fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

4. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento dei commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

L'ESTENSORE

*Dott.ssa Seriana Mariani*